



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Regolamento di funzionamento delle Commissioni Consultive della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Regolamento di funzionamento delle Commissioni consultive della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Articolo 1

Istituzione di Commissioni consultive

- a. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni consultive ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 20, punto 4 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale.
- b. Il Consiglio di Amministrazione fissa il numero dei membri delle Commissioni ed elegge i suoi componenti.

Articolo 2

Composizione e convocazione delle Commissioni.

- a. Ogni Commissione è composta da almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Coordinatore.
- b. Gli altri membri possono essere scelti fra i componenti del Consiglio Generale o tra i soggetti esterni.
- c. Il Presidente della Fondazione insedia le Commissioni e presiede la prima seduta.
- d. Il Presidente, personalmente o tramite suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione, senza diritto di voto.
- e. Il Coordinatore delle Commissione convoca la Commissione stessa, fissa l'Ordine del Giorno e coordina i lavori.
- f. Le Commissioni possono anche essere convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- g. Le Commissioni si devono riunire almeno ogni tre mesi e in occasione della redazione del bilancio preventivo e dell'approvazione del bilancio consuntivo, e ogniqualvolta richiesto dal Coordinatore della Commissione o da almeno due componenti della stessa.
- h. Le Commissioni si riuniscono comunque a seconda delle esigenze e delle scadenze dei progetti e delle iniziative di propria competenza, seguendo le norme di funzionamento di cui all' articolo seguente.

Articolo 3

Funzionamento delle Commissioni

- a. Le Commissioni operano con l'assistenza del Direttore Generale o del Vice Direttore della Fondazione con funzioni di segretario verbalizzante.
- b. Le riunioni delle Commissioni possono essere tenute adottando ogni sistema tecnico di conferenza a distanza, ritenuto idoneo, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito d'intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.



FONDAZIONE
DI PIACENZA
E VIGEVANO

Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della Commissione ed il segretario.

- c. Le Commissioni sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei propri componenti ed esprimono il proprio parere consultivo a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore della Commissione; ogni membro dovrà astenersi dai lavori e dalla votazione nel caso in cui si trovi in conflitto di interessi in relazione all'iniziativa o al progetto sottoposto all'esame della Commissione.
- d. Il parere della Commissione ha efficacia consultiva; l'iniziativa o il progetto dalla stessa esaminato verrà quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni relative.
- e. Le Commissioni svolgono l'attività istruttoria relativa alla valutazione dei progetti e delle iniziative proposte alla Fondazione, di cui all'art.9 lettera c) del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e possono inoltre elaborare propri progetti.
- f. Le Commissioni esprimono il proprio parere nel rispetto dei criteri dell'art.12 del Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale e con le modalità ed i poteri di cui all'art.14 del Regolamento stesso.
- g. Al termine dei lavori a cura del segretario verrà redatto un verbale sommario degli argomenti trattati, sottoscritto dal segretario e dal Coordinatore della Commissione; il verbale verrà trasmesso al Presidente della Fondazione.
- h. Il Coordinatore della Commissione relaziona in ordine all'attività della Commissione nella riunione del Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva.
- i. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art. 20, punto 4 dello Statuto.

Articolo 4

Durata in carica

- a. Il mandato dei componenti delle Commissioni dura la metà del mandato del Consiglio di Amministrazione e comunque scade contemporaneamente a quello del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Articolo 5

Commissioni temporanee

- a. Possono essere istituite Commissioni temporanee o Gruppi di lavoro per iniziative o progetti particolari, a iniziativa del Consiglio di Amministrazione.